Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 29 ottobre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. 1232.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in oncologia.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 561. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in oncologia.

Art. 562. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 563. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 564. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 565. — Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 566. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 567. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori I;
oncologia sperimentale I;
anatomia ed istologia patologica dei tumori I;
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori II;
oncologia sperimentale II;
anatomia ed istologia patologica dei tumori II;
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica I;
oncologia chirurgica I.

3° *Anno*:

oncologia medica II;
oncologia chirurgica II;
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
princìpi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

La scuola provvede ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti ad integrazione di quelli elencati nello statuto.

Art. 568. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, seminari e conferenze organizzate dalla scuola è obbligatoria per l'ammissione agli esami. Il superamento degli esami di ciascuno anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 569. — Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

Gli articoli 618, 619, 620, 621, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 618. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso la clinica ortopedica della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 619. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 620. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

Insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisiokinesiterapia II.

Art. 621. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in patologia generale.

Scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 653. — La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni.

La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.

La frequenza alla scuola è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.

Art. 654. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 655. — Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico.

Art. 656. — L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 657. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I BIENNIO
(Propedeutico)

1° *Anno*:

1) istituzioni di patologia generale;
2) patologia delle infezioni;
3) epidemiologia e patologia ambientale;
4) immunologia;
5) parassitologia e diagnostica parassitologica.

2° *Anno*:

6) radiobiologia e patologia da radiazioni;
7) oncologia generale;
8) immunopatologia e analisi immunologiche;
9) analisi chimico-cliniche;
10) fisiopatologia generale I corso (metabolismo e sistema endocrino).

II BIENNIO
(conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale)

3° *Anno*:

11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
13) fisiopatologia generale II corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).

4° *Anno*:

14) diagnostica oncologica;
15) diagnostica istopatologica;
16) diagnostica ultrastrutturale;
17) fisiopatologia generale III corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).

II BIENNIO
(conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico)

3° *Anno*:

11) tecniche di batteriologia;
12) tecniche di virologia;
13) tecniche di citologia e citogenetica.

4° *Anno*:

14) statistica e biometria;
15) colture in vitro: aspetti biologici e applicativi;
16) tecniche ematologiche;
17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.

Art. 658. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 659. — Il direttore, può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.

Art. 660. — Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. **1233**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 116, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 116. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene - facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Il piano di studi è il seguente:

I Biennio

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

II Biennio

a) *Orientamento di « sanità pubblica »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) *Orientamento di « igiene e tecnica ospedaliera »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;

programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) *Orientamento di « igiene del lavoro »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) *Orientamento di « igiene e medicina scolastica »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) *Orientamento di « laboratorio »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale vengono sostenute alla fine di detti insegnamenti.

I corsi sono completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzione di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Università.

I corsi sono integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1980, n. **1234**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono aggiunte le seguenti scuole:

seconda scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio);

seconda scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 2.

L'art. 264, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 264. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la clinica urologica dell'Università di Milano e conferisce il diploma di specialista in urologia.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile. Esame: anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;

2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile. Esame: fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

3) batteriologia in urologia. Esame: batteriologia in urologia;

4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I.

2° *Anno*:

1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II. Esame: semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale;

2) le nefropatie mediche. Esame: le nefropatie mediche;

3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. Esame: anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile;

4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I;

5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I.

3° *Anno*:

1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II. Esame: patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II. Esame: radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia. Esame: le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;

4) andrologia. Esame: andrologia.

4° *Anno*:

1) anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. Esame: anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;

2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali. Esame: farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;

3) anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. Esame: anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

4) nefrologia chirurgica. Esame: nefrologia chirurgica.

5) clinica urologica I.

6) procedimenti di chirurgia endoscopica I.

7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I.

5° *Anno*:

1) clinica urologica II. Esame: clinica urologica.

2) patologia e clinica urologica infantile. Esame: patologia e clinica urologica infantile.

3) urologia ginecologica. Esame: urologia ginecologica.

4) procedimenti di chirurgia endoscopica II.

5) la chirurgia dell'intestino.

6) la chirurgia vascolare;

7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II. Esame: interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno a eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione II, ematologia generale (clinica e laboratorio) II, gastroenterologia ed endoscopia digestiva II.

Seconda scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 265. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la seconda cattedra di anestesia e rianimazione.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 267. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 268. — La durata del corso degli studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di cinquanta per anno di corso e complessivamente di centocinquanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 270. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 271. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata all'anestesia e rianimazione;

2) biochimica applicata all'anestesia e rianimazione.

3) farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione;

4) fisica applicata all'anestesia e rianimazione;

5) fisiologia applicata all'anestesia e rianimazione;

6) anestesiologia;

7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico.

8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;

9) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) anestesiologia;

2) terapia antalgica;

3) rianimazione;

4) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) rianimazione;

2) tecniche speciali di anestesia;

3) tecniche speciali di rianimazione;

4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;

5) esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Art. 272. — Al termine di ogni anno gli allievi devono superare un esame sulle materie dell'anno. La frequenza alle lezioni, esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatorie.

Seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)

Art. 273. — La durata del corso è di tre anni.

La frequenza della scuola è obbligatoria.

Il numero degli iscritti alla scuola è fissato in cinque per ogni anno in corso.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue I;

genetica ematologica;

fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;

fisiopatologia ematologica I;

biochimica ematologica;

fisiopatologia del plasma;

tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia I.

2° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue II;

fisiopatologia ematologica II;

immunoematologia;

tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia II;

patologia speciale ematologica I;

clinica delle emopatie I;

anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti in oncologia.

3° *Anno*:

tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia III;
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate alla ematologia;
radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
patologia speciale ematologica II;
clinica delle emopatie II;
terapia sistematica ematologica;
terapia trasfusionale.

Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.

Modalità di ammissione: per titoli ed esami .

Titoli di ammissione: laurea in medicina e chirurgia e possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Non è consentita abbreviazione di corso.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Seconda scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 274. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la terza cattedra di clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 275. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

clinica medica generale I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I;
anatomia ed istologia patologica I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva I;
radiologia e medicina nucleare I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° *Anno*:

clinica medica generale II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
anatomia ed istologia patologica II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva I.

4° *Anno*:

clinica medica generale III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
endoscopia digestiva II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali o triennali, invece, è dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 4.

Gli articoli 290, 291, 292 dello statuto dell'Università di Milano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 935, relativi alla scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria

Art. 290. — La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria ha la durata dei corsi di tre anni.

Il piano di studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio;
2) fisiomeccanica della respirazione;
3) le funzioni respiratorie ai vari livelli;
4) le funzioni del circolo polmonare;
5) attività non respiratorie del polmone;
6) metodologia di indagine della funzionalità respiratoria;
7) i farmaci del respiro;

8) elementi di statistica e nozioni di matematica ad essa attinenti.

2° *Anno*:

1) inquadramento generale e diagnostico di patologia bronco-pleuro-polmonare;
2) le alterazioni funzionali respiratorie in patologia bronco-pleuro-polmonare;
3) l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici;
4) fisiopatologia cardiocircolatoria nei broncopneumopatici;
5) le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici;
6) statistica per medici;
7) principi generali di fisiokinesiterapia respiratoria e loro applicazioni.

3° *Anno*:

1) terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria;
2) terapia strumentale della insufficienza respiratoria;
3) metodologia di rieducazione funzionale respiratoria;
4) la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti;
5) terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici;
6) terapia d'urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie;
7) prevenzione e cura dell'invalidità respiratoria;
8) applicazione dei metodi statistici;
9) psicosemeiologia e psicoterapia del broncopneumotico cronico.

Art. 291. — Il numero degli iscritti per ogni anno è dieci.

Art. 292 - *Esercitazioni, esami, diploma.* — I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti di degenza, nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche e da conferenze; gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso; per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e la discussione di dissertazione scritta.

Art. 5.

Gli articoli 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 dello statuto dell'Università di Milano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 935, riguardanti la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 293. — La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica conferisce il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico e di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico analitico.

Art. 294. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore della scuola può nominare un vice-direttore che lo coadiuvi e un segretario.

Art. 295. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Il numero massimo di allievi è di trenta per anno di corso.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. La frequenza è obbligatoria.

Art. 296. — La scuola si articola in due indirizzi; l'uno diagnostico, l'altro biochimico analitico. Al primo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, al secondo anche i laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica (indirizzo organico biologico), chimica industriale e medicina veterinaria.

Art. 297. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° *Anno*:

biochimica generale;
biologia molecolare;
biometria e statistica sanitaria;
biochimica analitica I con esercitazioni;
tecnica dei prelevamenti.

2° *Anno*:

biochimica dinamica;
biochimica patologica;
chimica clinica;
elementi di ematologia diagnostica;
elementi di microbiologia diagnostica;
biochimica analitica II con esercitazioni.

3° *Anno*:

biochimica ormonale;
biochimica della riproduzione e dello sviluppo;
immunologia diagnostica;
enzimologia clinica;
organizzazione, gestione, automazione di laboratorio.

4° *Anno*:

biochimica dei tessuti e degli organi;
biochimica farmacologica e farmacocinetica;
tossicologia;
informatica medica;
elementi di istologia patologica;
elementi di legislazione sanitaria;
elementi di radiochimica e di protezione dalla radiazione.

INDIRIZZO BIOCHIMICO-ANALITICO

1° *Anno*:

biologia generale e speciale;
biochimica generale;
biometria;
biochimica applicata con esercitazioni;
elementi di fisiopatologia.

2° *Anno*:

biochimica dinamica;
biochimica analitica e strumentale;
biochimica patologica;
chimica clinica;
laboratorio I;
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici.

3° *Anno*:

biochimica ormonale;
elementi di immunologia e tecniche immunochimiche;
enzimologia clinica;
tecniche radioisotopiche di laboratorio;
elementi di ematologia;
laboratorio II.

4° *Anno*:

biochimica dei tessuti e degli organi;
farmaci e veleni;
l'automazione in chimica clinica;
chimica clinica comparata;
informatica medica;
elementi di legislazione sanitaria;
elementi di radiochimica e di protezione dalle radiazioni.

Art. 298. — Ogni materia di insegnamento è anche materia d'esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Per ottenere il diploma di specializzazione in biochimica e chimica clinica (indirizzo diagnostico oppure biochimico analitico), l'allievo deve aver superato gli esami di tutte le materie dei rispettivi indirizzi.

Art. 299. — Alla fine dei quattro anni i singoli allievi devono presentare una tesi scritta su un tema concordato con il direttore della scuola e sostenere un esame di diploma.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame dopo un anno.

A coloro che hanno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico oppure indirizzo biochimico analitico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1981, n. 599.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte fiamminga e olandese;
storia dell'architettura;
storia dell'urbanistica;
iconologia;
teoria del restauro;
storia del giornalismo;
storia del Rinascimento;
storia del movimento operaio;
storia della riforma e della controriforma;
museografia;
semiologia delle arti;
storia del cinema;
dialettologia;
metrica e stilistica;
metodologia e tecnica dello scavo archeologico.

Nell'art. 102, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

semiologia delle arti;
tecniche psicometriche;
psicologia del lavoro;
teoria dell'interpretazione;
storia del pensiero politico classico;
storia del pensiero politico medioevale;
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo.

Nell'art. 107, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

dialettologia;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura ebraica;
metrica e stilistica;
storia e istituzioni della retorica.

Nell'art. 111, relativo al corso di laurea in sociologia, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia delle tradizioni popolari;
sociologia della famiglia;

sociologia urbana;
sociologia rurale;
storia delle istituzioni sociali e politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1981
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1981, n. **600**.

Tariffe del servizio di fac-simile pubblico per l'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 14 settembre 1981 che istituisce in Italia, con carattere sperimentale, il servizio fac-simile pubblico per la trasmissione in ambito nazionale ed internazionale di documenti grafici in bianco e nero;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per la trasmissione telegrafica in fac-simile di documenti grafici in bianco e nero (scritti, stampati, disegni, ecc.), composti di uno o più fogli di formato unificato (mm 210 × 297), è dovuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ciascun documento accettato dai posti fac-simile pubblici dell'Amministrazione stessa, la seguente tariffa:

L. 3.500 per il primo foglio;
L. 1.700 per ogni foglio successivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1981
Registro n. 31 *Poste, foglio n.* 306

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 9 ottobre 1981.

Nuova suddivisione del territorio della regione Lombardia in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1976 istitutivo dei distretti scolastici nella regione Lombardia;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Esaminata la delibera n. III/5935 del 31 marzo 1981 della giunta regionale della Lombardia con l'allegata proposta di delimitazione dei distretti scolastici del territorio della regione e la sottoripartizione del territorio di Milano nei venti circondari amministrativi stabiliti dall'amministrazione comunale;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Lombardia;

Considerata la necessità di individuare il comune di Seregno come unica sede, rispetto alle due sedi proposte dalla regione: Seregno e Carate Brianza, del distretto comprendente i comuni di Carate Brianza, Seregno, Albiate, Barlassina, Besana Brianza, Briosco, Correzzana, Lentate, Meda, Renate, Seveso, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Giussano;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la citata proposta regionale ed emanare, per ragioni di organicità, un unico decreto comprendente le variazioni alla ripartizione del territorio della regione Lombardia prevista dal decreto ministeriale 8 marzo 1976 e la parte di quest'ultimo decreto che rimane immutata;

Decreta:

A modifica del decreto ministeriale 8 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 27 marzo 1976, il territorio della regione Lombardia è suddiviso nei seguenti distretti scolastici:

Distretto n. 1 *con sede a Luino* e comprendente i comuni di Agra, Bedero Valcuvia, Brezzo di Bedero, Brissago-Valtravaglia, Cadegliano Viconago, Castelveccana, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Maccagno, Marchirolo, Marzio, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Veddasca.

Distretto n. 2 *con sede a Cittiglio* e comprendente i comuni di Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Laveno Mombello, Leggiuno, Malgesso, Masciago Primo, Monvalle, Orino, Rancio Valcuvia, Sangiano.

Distretto n. 3 con sede a Varese e comprendente i comuni di Azzate, Barasso, Bodio Lomnago, Brinzio, Brunello, Buguggiate, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Castello Cabiaglio, Castronno, Cazzago Brabbia, Comerio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Lozza, Luvinate, Malnate, Morazzone, Mornago, Sumirago, Varese.

Distretto n. 4 con sede a Viggiù e comprendente i comuni di Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cantello, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Viggiù.

Distretto n. 5 con sede a Sesto Calende e comprendente i comuni di Angera, Cadrezzate, Comabbio, Ispra, Mercallo, Osmate, Ranco, Sesto Calende, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate.

Distretto n. 6 con sede a Gallarate e comprendente i comuni di Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Vizzola Ticino.

Distretto n. 7 con sede a Tradate e comprendente i comuni di Carbonate, Locate Varesino, Mozzate, Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore.

Distretto n. 8 con sede a Busto Arsizio e comprendente i comuni di Busto Arsizio, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona.

Distretto n. 9 con sede a Saronno e comprendente i comuni di Bregnano, Cirimido, Fenegrò, Limido Comasco, Lomazzo, Lurago Marinone, Rovellasca, Rovello Porro, Turate, Ceriano Laghetto, Cogliate, Lazzate, Misinto, Solaro, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno, Uboldo.

Distretto n. 10 con sede ad Appiano Gentile e comprendente i comuni di Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bulgarograsso, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Drezzo, Faloppio, Gironico, Guanzate, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Parè, Rodero, Ronago, Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea, Veniano, Villa Guardia.

Distretto n. 11 con sede a Como e comprendente i comuni di Albese con Cassano, Bellagio, Blevio, Brienno, Brunate, Cadorago, Campione d'Italia, Carate Urio, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cavallasca, Cernobbio, Como, Faggeto Lario, Fino Mornasco, Grandate, Laglio, Lezzeno, Lipomo, Luisago, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Tavernerio, Torno, Veleso, Vertemate con Minoprio, Zelbio.

Distretto n. 12 con sede a Cantù e comprendente i comuni di Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Novedrate.

Distretto n. 13 con sede a Mariano Comense e comprendente i comuni di Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d'Erba, Mariano Comense.

Distretto n. 14 con sede a Merate e comprendente i comuni di Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, Monticello, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò, Montevecchia.

Distretto n. 15 con sede ad Erba e comprendente i comuni di Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona.

Distretto n. 16 con sede a Lecco e comprendente i comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre dè Busi, Vercurago, Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Molteno, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera.

Distretto n. 17 con sede a Bellano e comprendente i comuni di Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno.

Distretto n. 18 con sede a Menaggio e comprendente i comuni di Argegno, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Casasco di Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cusino, Dizzasco, Grandola ed Uniti, Griante, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Pellio Intelvi, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Schignano, Tremezzo, Val Rezzo Valsolda.

Distretto n. 19 con sede a Dongo e comprendente i comuni di Consiglio di Rumo, Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livio, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Santa Maria Rezzonico, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana.

Distretto n. 20 con sede a Chiavenna e comprendente i comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna.

Distretto n. 21 con sede a Morbegno e comprendente i comuni di Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino.

Distretto n. 22 con sede a Sondrio e comprendente i comuni di Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio.

Distretto n. 23 con sede a Tirano e comprendente i comuni di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Villa di Tirano.

Distretto n. 24 *con sede a Bormio* e comprendente i comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.

Distretto n. 25 *con sede a Clusone* e comprendente i comuni di Ardesio, Azzone, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve.

Distretto n. 26 *con sede ad Albino* e comprendente i comuni di Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio.

Distretto n. 27 *con sede a San Pellegrino Terme* e comprendente i comuni di Averara, Blello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno, Costa di Serina, Algua, Cornalba.

Distretto n. 28 *con sede a Ponte San Pietro* e comprendente i comuni di Albenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Ambivere, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate di Sopra, Brumano, Calusco d'Adda, Capizzone, Capriate San Gervaso, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Filago, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Madone, Mapello, Palazzago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Imagna, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Strozza, Suisio, Terno d'Isola, Valsecca, Villa d'Adda, Medolago, Solza.

Distretto n. 29 *con sede a Bergamo* e comprendente i comuni di Almè, Azzano San Paolo, Bergamo, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Gorle, Lallio, Levate, Mozzo, Orio al Serio, Osio Sopra, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Stezzano, Torre Boldone, Treviolo, Urgnano, Valbrembo, Villa d'Almè, Zanica.

Distretto n. 30 *con sede a Trescore Balneario* e comprendente i comuni di Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Berzo San Fermo, Bianzano, Bolgare, Borgo di Terzo, Brusaporto, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castelli Calepio, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Costa di Mezzate, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Gorlago, Grassobbio, Grone, Grumello del Monte, Luzzana, Monasterolo del Castello, Montello, Mornico al Serio, Palosco, Pedrengo, Ranzanico, San Paolo d'Argon, Scanzorosciate, Seriate, Spinone al Lago, Telgate, Torre de' Roveri, Trescore Balneario, Viganò San Martino, Zandobbio.

Distretto n. 31 *con sede a Lovere* e comprendente i comuni di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Bossico, Castro, Costa Volpino, Credaro, Fonteno, Foresto Sparso, Gandosso, Lovere, Parzanica, Pianico, Predore, Riva di Solto, Rogno, Sarnico, Solto Collina, Sovere, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Villongo.

Distretto n. 32 *con sede a Treviglio* e comprendente i comuni di Arcene, Arzago d'Adda, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Fara Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Lurano, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica, Osio Sotto, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Treviglio, Verdellino, Verdello.

Distretto n. 33 *con sede a Romano di Lombardia* e comprendente i comuni di Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Coco, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Morengo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Torre Pallavicina.

Distretto n. 34 *con sede a Rovato* e comprendente i comuni di Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio.

Distretto n. 35 *con sede a Palazzolo sull'Oglio* e comprendente i comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio.

Distretto n. 36 *con sede ad Iseo* e comprendente i comuni di Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Pisogne, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

Distretto n. 37 *con sede a Breno* e comprendente i comuni di Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, Piancogno.

Distretto n. 38 *con sede a Sarezzo* e comprendente i comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina.

Distretto n. 39 *con sede a Vestone* e comprendente i comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Distretto n. 40 *con sede a Salò* e comprendente i comuni di Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Prevalle, Puegnago, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.

Distretto n. 41 *con sede a Brescia* e comprendente i comuni di Azzano Mella, Berlingo, Borgosatollo, Botticino, Brescia, Capriano del Colle, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Flero, Gussago, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Ospitaletto, Poncarale, Rezzato, Rodengo-Saiano, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Torbole Casaglia, Travagliato.

Distretto n. 42 *con sede ad Orzinuovi* e comprendente i comuni di Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzinuovi, Orzivecchi, San Paolo, Pompiano, Quinzano d'Oglio, Villachiara.

Distretto n. 43 *con sede a Verolanuova* e comprendente i comuni di Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia.

Distretto n. 44 *con sede a Montichiari* e comprendente i comuni di Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo, Ghedi, Isorella, Montichiari, Remedello, Visano.

Distretto n. 45 *con sede ad Asola* e comprendente i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco.

Distretto n. 46 *con sede a Castiglione delle Stiviere* e comprendente i comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana.

Distretto n. 47 *con sede a Mantova* e comprendente i comuni di Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta, Virgilio.

Distretto n. 48 *con sede ad Ostiglia* e comprendente i comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Villa Poma.

Distretto n. 49 *con sede a Suzzara* e comprendente i comuni di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto del Po, Suzzara.

Distretto n. 50 *con sede a Viadana* e comprendente i comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dell'Argine, Viadana.

Distretto n. 51 *con sede a Cremona* e comprendente i comuni di Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Vescovato, Volongo.

Distretto n. 52 *con sede a Castelmaggiore* e comprendente i comuni di Ca' d'Andrea, Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Cingia de' Botti, Drizzona, Gussola, Isola Dovarese, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Voltido.

Distretto n. 53 *con sede a Crema* e comprendente i comuni di Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Genivolta, Gombito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate.

Distretto n. 54 *con sede a Casalpusterlengo* e comprendente i comuni di Bertonico, Brembio, Camairago, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Codogno, Corno Giovine, Corno Vecchio, Fombio, Guardamiglio, Livraga, Maccastorna, Maleo, Meleti, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranuova dei Passerini, Turano Lodigiano.

Distretto n. 55 *con sede a Sant'Angelo Lodigiano* e comprendente i comuni di Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cerro al Lambro, Graffignana, Marudo, Pieve Fissiraga, Salerno sul Lambro, San Colombano al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Zenone al Lambro, Valera Fratta, Villanuova del Sillaro.

Distretto n. 56 *con sede a Lodi* e comprendente i comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Casalmaiocco, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, San Martino in Strada, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Zelo Buon Persico.

Distretto n. 57 *con sede a San Donato Milanese* e comprendente i comuni di Carpiano, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Tribiano, Vizzolo Predabissi.

Distretto n. 58 *con sede a Pioltello* e comprendente i comuni di Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Liscate, Melzo, Pessano con Bornago, Pioltello, Rodano, Segrate, Settala, Vignate, Vimodrone.

Distretto n. 59 *con sede a Trezzo sull'Adda* e comprendente i comuni di Basiano, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cassano d'Adda, Cornate d'Adda, Grezzago, Inzago, Masate, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Roncello, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda.

Distretto n. 60 *con sede a Vimercate* e comprendente i comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Lesmo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Vimercate.

Distretto n. 61 *con sede a Seregno* e comprendente i comuni di Albiate, Barlassina, Besana Brianza, Briosco, Carate Brianza, Correzzana, Lentate, Meda, Renate, Seregnò, Seveso, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Giussano.

Distretto n. 62 *con sede a Desio* e comprendente i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo.

Distretto n. 63 *con sede a Monza* e comprendente i comuni di Biassono, Brugherio, Lissone, Macherio, Monza, Sovico, Vedano al Lambro, Villasanta.

Distretto n. 64 *con sede a Sesto San Giovanni* e comprendente i comuni di Cologno Monzese, Sesto San Giovanni.

Distretto n. 65 *con sede a Cinisello Balsamo* e comprendente i comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano.

Distretto n. 66 *con sede a Bollate* e comprendente i comuni di Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Limbiate, Novate Milanese, Senago.

Distretto n. 67 *con sede a Rho* e comprendente i comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago.

Distretto n. 68 *con sede a Parabiago* e comprendente i comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano, Parabiago, Villa Cortese.

Distretto n. 69 *con sede a Legnano* e comprendente i comuni di Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona.

Distretto n. 70 *con sede a Castano Primo* e comprendente i comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.

Distretto n. 71 *con sede a Magenta* e comprendente i comuni di Arluno, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone.

Distretto n. 72 *con sede ad Abbiategrasso* e comprendente i comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone.

Distretto n. 73 *con sede a Corsico* e comprendente i comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano sul Naviglio.

Distretto n. 74 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Centro Storico del comune di Milano.

Distretto n. 75 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Centro Direzionale-Gredo-Zara del comune di Milano.

Distretto n. 76 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Venezia-Buenos Ayres del comune di Milano.

Distretto n. 77 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Vittorio-Romana-Molise del comune di Milano.

Distretto n. 78 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Ticinese-Genova del comune di Milano.

Distretto n. 79 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Magenta-Sempione del comune di Milano.

Distretto n. 80 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Bovisa-Dergamo del comune di Milano.

Distretto n. 81 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Affori-Bruzzano-Comasina del comune di Milano.

Distretto n. 82 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Niguarda-Cà Granda Bicocca del comune di Milano.

Distretto n. 83 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Monza-Padova del comune di Milano.

Distretto n. 84 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Città Studi-Argonne del comune di Milano.

Distretto n. 85 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Feltre-Cimiano del comune di Milano.

Distretto n. 86 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Forlanini-Taliedo del comune di Milano.

Distretto n. 87 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Corvetto-Rogoredo-Vigentina del comune di Milano.

Distretto n. 88 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Chiesa Rossa-Gratosoglio del comune di Milano.

Distretto n. 89 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Barona-Ronchetto sul Naviglio del comune di Milano.

Distretto n. 90 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Lorenteggio-Inganni del comune di Milano.

Distretto n. 91 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Baggio-Forze Armate del comune di Milano.

Distretto n. 92 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di San Siro-Q.T. 8 - Gallaratese del comune di Milano.

Distretto n. 93 *con sede a Milano* e comprendente il quartiere di Vialba-Certosa-Quarto Oggiaro del comune di Milano.

Distretto n. 94 *con sede a Rozzano* e comprendente i comuni di Basiglio, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Locate Triulzi, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, Vernate, Zibido San Giacomo.

Distretto n. 95 *con sede a Pavia* e comprendente i comuni di Bascapè, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cava Manara, Ceranova, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Giussago, Gropello Cairoli, Landriano, Lardirago, Marcignago, Marzano, Mezzana Rabattone, Pavia, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Sommo, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanova d'Ardenghi, Zeccone, Zerbolò, Zinasco.

Distretto n. 96 *con sede a Belgioioso* e comprendente i comuni di Albuzzano, Badia Pavese, Belgioioso, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa de' Nobili, Filighera, Genzone, Gerenzago, Inverno e Monteleone, Linarolo, Magherno, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Vissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre d'Arese, Torre dei Negri, Valle Salimbene, Villanterio, Vistarino, Zerbo.

Distretto n. 97 *con sede a Vigevano* e comprendente i comuni di Alagna, Borgo San Siro, Cassolnovo, Dorno, Gambolò, Garlasco, Tromello, Vigevano.

Distretto n. 98 *con sede a Mortara* e comprendente i comuni di Albonese, Breme, Candia Lomellina, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gravellona Lomellina, Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve di Albignola, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro de' Burgondi, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Zeme.

Distretto n. 99 *con sede a Stradella* e comprendente i comuni di Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Barbianello, Bosnasco, Bressana Bottarone, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Mezzanino, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Portalbera, Rea, Redavalle, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torricella Verzate, Verrua Po, Volpara, Zenevredo.

Distretto n. 100 *con sede a Voghera* e comprendente i comuni di Bagnaria, Bastida dei Dossi, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Calvignano, Casei Girola, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Codevilla, Corana, Cornale, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Lungavilla, Menconico, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montesegale, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pizzale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Voghera, Zavattarello.

Roma, addì 9 ottobre 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1981
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 368

(6171)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 settembre 1981.

Istituzione del servizio di fac-simile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga - Torre-molinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto il progetto di raccomandazione F. 170 di cui al documento n. 91 della VII assemblea plenaria del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) (novembre 1980), riguardante le disposizioni per l'esercizio del servizio pubblico internazionale di telecopia tra uffici pubblici (bureaufax);

Visto il progetto di raccomandazione D. 8 X di cui al documento n. 65 della VII assemblea plenaria del C.C.I.T.T. (novembre 1980), riguardante i princìpi generali di tariffazione applicabili al servizio telegrafico internazionale per la trasmissione in fac-simile tra uffici pubblici;

Considerato che sulla base dei predetti progetti è stato istituito in vari Paesi esteri il servizio fac-simile pubblico per trasmissione in ambito sia nazionale che internazionale di documenti grafici in bianco e nero;

Ritenuto necessario ed opportuno, per corrispondere alle esigenze sia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che dell'utenza, istituire anche in Italia tale servizio;

Visti gli accordi intervenuti con le amministrazioni del Regno Unito, degli Stati Uniti, dell'Australia, del Giappone e di Hong Kong in ordine alla istituzione del servizio fac-simile pubblico nelle relazioni tra l'Italia ed i predetti Paesi;

Riconosciuta l'opportunità di dare corso ad una prima fase sperimentale del servizio della durata di un anno, previa abilitazione per il suo svolgimento di un numero limitato di uffici p.t., ubicati in determinati capoluoghi di provincia;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, con carattere sperimentale e per la durata di un anno, il servizio fac-simile pubblico per trasmissioni di documenti grafici in bianco e nero attraverso appositi « posti fac-simile pubblici ».

Art. 2.

Sono abilitati allo svolgimento del servizio di cui al precedente articolo i posti fac-simile pubblici ubicati presso gli uffici principali p.t. di Roma, Milano, Torino, Palermo, Bologna, Napoli, Firenze, Bari, Venezia e Genova.

Art. 3.

Il servizio è ammesso in ambito nazionale tra i predetti posti pubblici ed in ambito internazionale tra i posti medesimi e quelli delle Amministrazioni del Regno Unito, degli Stati Uniti, dell'Australia, del Giappone e di Hong-Kong.

Art. 4.

Per l'ammissione al servizio l'utente è tenuto alla osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari del servizio telegrafico pubblico, in quanto compati-

bili, e di ogni altra disposizione e modalità operativa fissate dall'amministrazione per l'espletamento del servizio stesso.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1981

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1981
Registro n. 31 *Poste, foglio n.* 305

(6220)

DECRETO 6 ottobre 1981.

Tariffe del servizio di fac-simile pubblico per l'estero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 14 settembre 1981, che istituisce in Italia, con carattere sperimentale, il servizio fac-simile pubblico per la trasmissione in ambito nazionale ed internazionale di documenti grafici in bianco e nero;

Visto il progetto di raccomandazione D. 8 X di cui al documento n. 65 della VII Assemblea plenaria del CCITT (novembre 1980), riguardante i princìpi generali di tariffazione applicabili al servizio telegrafico internazionale per la trasmissione in fac-simile tra uffici pubblici;

Preso atto degli accordi intervenuti, in ambito europeo, con l'Amministrazione p.t. del Regno Unito, e, in ambito extraeuropeo, con le Amministrazioni p.t. degli Stati Uniti, del Giappone, dell'Australia e di Hong Kong, in ordine all'espletamento, nelle rispettive relazioni, del servizio fac-simile con particolare riferimento alla misura della tariffa internazionale e delle quote di rispettiva spettanza;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Visti i decreti ministeriali 12 marzo 1981, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981, con i quali vengono fissate le tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la trasmissione telegrafica in fac-simile di documenti grafici in bianco e nero (scritti, stampati, disegni, ecc.) composti di uno o più fogli di formato unificato (mm 210 × 297), nelle relazioni con i Paesi del Regno Unito, degli Stati Uniti, dell'Australia, del Giappone e di Hong Kong, è dovuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ciascun documento accettato dai posti fac-simile pubblici dell'amministrazione stessa, la tariffa di franchi oro 11 per ogni foglio.

Art. 2.

La suddetta tariffa è ripartita tra l'Italia e i Paesi di cui al precedente articolo nella seguente misura:

Italia: fr. oro 5,50 per foglio;
Paese corrispondente: fr. oro 5,50 per foglio.

Art. 3.

In aggiunta alla tariffa di cui al precedente art. 1, è dovuta, nelle relazioni con il Regno Unito, con gli Stati Uniti, con l'Australia, con il Giappone e con Hong Kong, la tariffa telefonica ordinaria, tramite operatore, di tre minuti per ogni foglio, in vigore per le comunicazioni tra l'Italia ed i predetti Paesi.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1981
Registro n. 31 *Poste, foglio n.* 307

(6221)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 14 ottobre 1981.

Regolamentazione della pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa nei compartimenti marittimi di Rimini, Ravenna, Chioggia, Venezia, Monfalcone e Trieste.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della predetta legge, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, il potere di emanare con proprio decreto norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari, al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Visto l'art. 111 del citato regolamento il quale fa divieto di usare le reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi o a mano da terra;

Visto l'art. 110-*quater* del regolamento in parola, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di consentire, con la procedura di cui al predetto art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 millimetri nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 13 maggio 1978, concernente l'autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna;

Visto il proprio decreto 17 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1980, con il quale sono state autorizzate deroghe al citato art. 111 relativamente ai compartimenti di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna;

Esaminati gli studi dell'Istituto di tecnologia della pesca di Ancona, del laboratorio di biologia marina e pesca di Fano e dell'Istituto di zoologia ed anatomia comparata dell'Università di Trieste;

Considerato che sin dal 1977 il laboratorio centrale di idrobiologia ha espresso parere favorevole alla emanazione di una nuova legislazione che da una parte garantisca una reale tutela delle risorse viventi del mare e dall'altra non usi solo mezzi repressivi che si risolvono spesso in una disincentivazione di un settore già tanto depauperato;

Considerato che il predetto parere pone in luce la necessità di affrontare il problema sulla base di conoscenze precise più applicative che accademiche e, partendo dalla constatazione che in alcuni periodi dell'anno i danni provocati sotto costa non sono superiori a quelli provocati oltre le tre miglia relativamente ai periodi genetici e di primo accrescimento delle forme giovanili, sottolinea che al fine di una azione di tutela delle risorse marine è necessario ricorrere ai periodi di interdizione di pesca entro le tre miglia e a periodi determinati di liberalizzazione della pesca stessa con una regolamentazione dei tempi di pesca e del tonnellaggio;

Considerato che la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa risulta essere stata esercitata negli ultimi decenni in maniera pressocché continuativa nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna in quanto la normativa preesistente al regolamento innanzi citato prevedeva la possibilità di concessioni di permessi per tale tipo di pesca finalizzati alla realizzazione di un aumento produttivo nelle zone ove venivano concessi, purché non comportassero un danno al patrimonio ittico o alle possibilità di vita di altri mestieri ivi esercitati e che, successivamente alla entrata in vigore del medesimo regolamento, la pesca stessa è stata autorizzata nelle predette zone sulla base del riconoscimento del suo esercizio consuetudinario;

Considerato che i divieti e le limitazioni posti allo esercizio di tale tipo di pesca antecedentemente alla entrata in vigore della vigente disciplina sulla pesca marittima non risulta siano stati posti in relazione a studi ed esperienze condotti in materia, ma bensì sulla base di presunzioni scientifiche non riscontrate sperimentalmente;

Considerato che gli studi sopramenzionati pongono, tra l'altro, in risalto che il divieto posto dall'art. 111 per tutto l'anno risulta eccessivo ed ingiustificato per la protezione del novellame e dei riproduttori e comporta altresì un indiscriminato aumento dello sforzo di pesca nelle zone adiacenti;

Considerato che dagli studi predetti risulta che nel periodo autunno-inverno nelle acque costiere dei compartimenti di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna si hanno importanti concentrazioni di alcune specie adulte di interesse commerciale, generalmente di piccola taglia, che non potrebbero essere catturate con sistemi di pesca diversi da quella a strascico e che contemporaneamente nelle medesime acque non sono presenti quantità significative di giovani di altre specie di interesse commerciale;

Considerato che, sulla base delle predette motivazioni, gli studi in questione, auspicano una regolamentazione di tale tipo di pesca basata sull'adozione dei seguenti criteri:

a) divieto di pesca nel periodo di presenza di forme giovanili di specie di interesse commerciale;

b) diversificazione degli attrezzi che possono essere usati in relazione alle specie da catturare;

c) effettivo contenimento e diminuzione dello sforzo di pesca da realizzarsi mediante la fissazione di un numero chiuso di navi autorizzate, destinato a ridursi;

Considerato che, come riconosciuto anche a livello scientifico, nei compartimenti in parola l'aspetto biologico della pesca a strascico entro le tre miglia è strettamente connesso a quello sociale in quanto:

a) anteriormente alla disciplina vigente in materia, la pesca in questione era permessa subordinatamente a determinate condizioni volte alla tutela del patrimonio ittico;

b) l'esercizio di tale tipo di pesca ha di conseguenza assunto in tali zone, con l'andar del tempo, dimensioni economicamente e socialmente rilevanti;

c) l'eventuale diniego di proroga dell'esercizio di tale tipo di pesca comporterebbe, quindi, una situazione di crisi nel settore, con gravi ripercussioni a livello economico e sociale per la categoria interessata;

Considerata l'opportunità di adottare criteri particolari per i compartimenti di Trieste e Monfalcone, in relazione alla particolare conformazione geo-politica che limita la zona di pesca riservata alle marinerie locali, data la spartizione delle acque tra Italia e Jugoslavia;

Considerato che le deroghe concesse anteriormente all'entrata in vigore del regolamento più volte citato non prevedevano, per quanto riguarda Chioggia, Venezia, Trieste e Monfalcone, limitazioni di tonnellaggio o di potenza motrice;

Considerata altresì la particolare situazione dei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, conseguente alla presenza di una notevole estensione delle acque lagunari che richiede per l'esercizio della pesca di cui trattasi l'uso di un determinato tipo di nave;

Considerata l'attuale opportunità di interdire nelle zone in esame l'uso degli attrezzi provvisti di denti metallici;

Ritenuto pertanto che la finalità di favorire nelle indicate zone dell'Adriatico la migliore utilizzazione delle specie ittiche di normale cattura della pesca a strascico può essere meglio perseguita regolamentando i tempi e i modi dell'esercizio della pesca in parola, ponendo in essere nel contempo strumenti adeguati per verificare che un troppo intenso sforzo di pesca non danneggi le risorse biologiche del mare;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Nei compartimenti marittimi di Rimini e Ravenna è autorizzata dalla data del presente decreto al 31 marzo 1982 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa da una distanza non inferiore a seicento metri dalla battigia, con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 12 millimetri.

Dal 1° aprile 1982 al 20 giugno 1982 la pesca predetta è autorizzata oltre 1,5 miglio dalla costa, con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 40 millimetri.

L'esercizio della predetta pesca può essere effettuato unicamente con navi fino a 10 T.S.L. e potenza motrice effettiva fino a 250 HP.

Art. 2.

Nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia è autorizzata dalla data del presente decreto al 31 marzo 1982 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa da una distanza non inferiore a seicento metri dalla battigia, con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 12 millimetri.

Dal 1° aprile 1982 al 20 giugno 1982 la pesca predetta è autorizzata con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 40 millimetri.

L'esercizio della predetta pesca può essere effettuato unicamente con navi aventi potenza motrice effettiva fino a 250 HP.

Art. 3.

Nei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone è autorizzata la pesca a strascico oltre 1,5 miglio dalla costa dal 20 ottobre 1981 al 31 marzo 1982 con reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 12 millimetri e dal 1° aprile 1982 al 30 giugno 1982 con reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 40 millimetri.

Art. 4.

I capi dei compartimenti marittimi interessati, dovranno regolare con apposite ordinanze tutte le particolarità non previste dal presente decreto concernenti gli attrezzi, le zone ed i modi di esercizio della pesca stessa, sulla base delle disposizioni già emanate in attuazione del decreto ministeriale 17 settembre 1980 citato in premessa. Sarà in ogni caso interdetto l'uso degli attrezzi provvisti di denti metallici.

Art. 5.

Possono essere autorizzate alla pesca a strascico entro le tre miglia le navi iscritte nei compartimenti previsti dal presente decreto, già autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1980.

L'autorizzazione o la proroga dell'autorizzazione deve essere annotata sul permesso di pesca.

Art. 6.

I proprietari o gli armatori delle navi che intendono esercitare la pesca di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, devono chiedere ed ottenere dal capo del compartimento in cui le navi sono iscritte, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la proroga dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1980 citato in premessa.

L'autorizzazione o la sua proroga è rilasciata soltanto alle navi di cui all'art. 5 del presente decreto, purché iscritte nei rispettivi compartimenti.

Fermo restando il numero delle navi che possono essere autorizzate alla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa, determinato in ciascun compartimento ai sensi degli articoli precedenti, il capo del compartimento rilascia nuove autorizzazioni in caso di sostituzione di navi perdute per naufragio o di cambio di proprietà.

La validità dell'autorizzazione è limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato l'autorizzazione stessa ed al compartimento confinante purché sia previsto dal presente decreto.

Nelle acque dei compartimenti di Trieste e Monfalcone sono ammesse soltanto le navi iscritte nei due compartimenti e, nei limiti stabiliti dagli articoli 2 e 3, le navi della marineria di Caorle iscritte nel compartimento di Venezia che siano appositamente autorizzate dal capo del compartimento marittimo di Monfalcone.

Art. 7.

La navi autorizzate devono portare su entrambi i lati dello scafo il contrassegno, ben visibile, già determinato per ciascun compartimento in applicazione del decreto ministeriale 17 settembre 1980 citato in premessa.

Art. 8.

Presso ciascuna capitaneria di porto deve essere tenuto un elenco delle navi autorizzate.

Art. 9.

Entro il 10 di ciascun mese, il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve trasmettere alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione, direttamente o per il tramite della propria cooperativa od associazione, i dati concernenti le quantità giornaliere del pescato riferite al mese precedente, con la indicazione delle quantità delle specie più importanti nonché i dati relativi al numero delle giornate di pesca.

La mancata trasmissione dei dati comporta la revoca dell'autorizzazione. Copia dei dati mensili deve essere trasmessa tempestivamente dalle capitanerie di porto competenti agli istituti scientifici citati nelle premesse.

Art. 10.

Ciascun compartimento deve trasmettere al Ministero della marina mercantile entro il 31 luglio 1982 una relazione dalla quale risulti il numero delle autorizzazioni rilasciate per ciascuna campagna di pesca, la quantità complessiva del pescato con l'indicazione delle quantità delle specie più importanti, il numero complessivo delle giornate di pesca.

Copia della relazione deve essere inviata agli istituti scientifici di cui alle premesse.

Art. 11.

Nell'esercizio della pesca prevista dal presente decreto non dovranno essere arrecati pregiudizi o danni alle reti da pesca dei pescatori addetti alla piccola pesca.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: NONNE

(6172)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 febbraio 1981, n. **601.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, in Palermo.

N. 601. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 367

DECRETO 25 giugno 1981, n. **602.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto per la storia dell'arte lombarda, in Milano.

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'istituto per la storia dell'arte lombarda, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1981
Registro n. 18 *Beni culturali, foglio n.* 130

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) 2937/81 della commissione, del 13 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2938/81 della commissione, del 13 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2939/81 della commissione, del 13 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2901/81 della commissione, del 7 ottobre 1981, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 288 dell'8 ottobre 1981).

Pubblicati nel n. L 295 *del* 14 *ottobre* 1981.

(288/C)

Regolamento (CEE) n. 2940/81 del Consiglio, del 14 ottobre 1981, che istituisce un dazio antidumping definitivo sul p-xylene (paraxylene) originario di Portorico, degli Stati Uniti d'America e delle Isole Vergini degli Stati Uniti.

Regolamento (CEE) n. 2941/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2942/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2943/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2944/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2945/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2946/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2947/81 della commissione, del 12 ottobre 1981, relativo alla fornitura di frumento duro al Perù a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2948/81 della commissione, del 12 ottobre 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero allo Sri Lanka a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2949/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che autorizza la diminuzione della durata dei contratti d'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2950/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, relativo al rilascio di titoli d'esportazione di carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione di un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2951/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2952/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 2953/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2954/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2955/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2956/81 della commissione, del 14 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 296 *del* 15 *ottobre* 1981.

(289/C)

Regolamento (CEE) n. 2957/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2958/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2959/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2960/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2961/81 della commissione, del 12 ottobre 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero al Regno del Nepal a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2962/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che determina, in talune zone marittime situate all'ovest della Scozia, il periodo preciso, che si estende dal 1° ottobre 1981 al 31 marzo 1982, durante il quale è vietato l'impiego di reti a strascico, di ciancioli danesi o reti analoghe nonché di ciancioli o di reti da circuizione.

Regolamento (CEE) n. 2963/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 818/80 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia.

Regolamento (CEE) n. 2964/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 2965/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'esametilentetrammina, della sottovoce doganale 29.26 B II a), originaria della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2966/81 della commissione, del 15 ottobre 1981 con cui si constata la situazione di crisi grave del mercato delle mele.

Regolamento (CEE) n. 2967/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2968/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2969/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2970/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2971/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2972/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2973/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 297 *del* 16 *ottobre* 1981.

(290/C)

Regolamento (CEE) n. 2974/81 della commissione, del 16 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2975/81 della commissione, del 16 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2976/81 della commissione, del 15 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2977/81 della commissione, del 16 ottobre 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica popolare dell'Angola a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2978/81 della commissione, del 16 ottobre 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica di São Tomé a titolo di aiuto alimentare.

Decisione n. 2979/81/CECA della commissione, del 15 ottobre 1981, che fissa i tassi di riduzione per il quarto trimestre 1981 nell'ambito della decisione n. 1831/81/CECA relativa al sistema di controllo ed alla nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 2980/81 della commissione, del 16 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 298 *del* 17 *ottobre* 1981.

(291/C)

Regolamento (CEE) n. 2981/81 della commissione, del 19 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2982/81 della commissione, del 19 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2983/81 della commissione, del 19 ottobre 1981, recante deroga alle disposizioni concernenti la circolazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 2984/81 della commissione, del 19 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1974/80, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2985/81 della commissione, del 19 ottobre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2986/81 della commissione, del 19 ottobre 1981, che rettifica i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2987/81 della commissione, del 19 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2988/81 della commissione, del 19 ottobre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2989/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, che stabilisce, per la campagna 1981-82, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2990/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, che stabilisce, per la campagna 1981-82, le norme generali relative all'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2991/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 458/80 relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive.

Regolamento (CEE) n. 2992/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1852/78 che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera.

Regolamento (CEE) n. 2993/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1196/81 che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981-82, 1982-83 e 1983-84.

Pubblicati nel n. L 299 *del* 20 *ottobre* 1981.

(292/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Il 24 settembre 1981, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Kamaruddin Bin Mohamed Ariff, ambasciatore della Federazione della Malaysia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5815)

Il 24 settembre 1981, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Leopoldo Bravo, ambasciatore della Repubblica d'Argentina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5816)

Il 24 settembre 1981, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Emil Wojtaszek, ambasciatore di Polonia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5817)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Gabiano » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Gabiano », ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Gabiano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Gabiano » è riservata al vino rosso che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata « Gabiano » è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di vitigni: Barbera dal 90 al 95%, Freisa e Grignolino da soli o congiuntamente dal 5 al 10%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Gabiano » comprende i territori collinari idonei alla coltura della vite nei comuni di Gabiano e di Moncestino in provincia di Alessandria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata « Gabiano », di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei al fine dell'iscrizione all'albo, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti di giacitura collinare ed esposizione adatta, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni di fondo valle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La produzione di uva ammessa per il vino « Gabiano » non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro in coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuati nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Gabiano e Moncestino, in provincia di Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Gabiano » una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Gabiano » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino intenso al rosso granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso e con profumo caratteristico dopo l'invecchiamento;

sapore: asciutto, armonico e di giusto corpo;

gradazione alcolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Gabiano » ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 12,5, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Gabiano » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(6134)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 22 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1205,100	1205,100	1205,60	1205,100	1205,75	1205,65	1205,800	1205,100	1205,100	1205,70
Dollaro canadese	1000,100	1000,100	1000,50	1000,100	1000,50	1000,05	1000,250	1000,100	1000,100	1000,10
Marco germanico . .	530,100	530,100	531,50	530,100	530,58	530,10	530,500	530,100	530,100	530,10
Fiorino olandese . .	480,290	480,290	481,50	480,290	481,30	480,30	480,150	480,290	480,290	480,30
Franco belga .	31,677	31,677	31,80	31,677	31,73	31,70	31,714	31,677	31,677	31,65
Franco francese . .	210,720	210,720	211,70	210,720	211,78	210,70	210,800	210,720	210,720	210,70
Lira sterlina .	2190,800	2190,800	2192 —	2190,800	2191,45	2190,70	2197 —	2190,800	2190,800	2190,80
Lira irlandese	1874 —	1874 —	1880 —	1874 —	1879,45	—	1890 —	1874 —	1874 —	—
Corona danese .	165,450	165,450	165,60	165,450	165,25	165,40	164,800	165,450	165,450	165,45
Corona norvegese . .	200,160	200,160	200,55	200,160	200,45	200,15	200,300	200,160	200,160	200,15
Corona svedese .	215,310	215,310	215,10	215,310	215,20	215,10	215 —	215,310	215,310	215,30
Franco svizzero .	635,030	635,030	637,10	635,030	637,52	635,30	633,700	635,030	635,030	635 —
Scellino austriaco . .	75,550	75,550	75,80	75,550	75,77	75,50	75,550	75,550	75,550	75,55
Escudo portoghese	18,400	18,400	18,50	18,400	18,57	18,40	18,350	18,400	18,400	18,400
Peseta spagnola	12,375	12,375	12,38	12,375	12,40	12,35	12,350	12,375	12,375	12,35
Yen giapponese .	5,195	5,195	5,18	5,195	5,15	5,15	5,155	5,195	5,195	5,15
E.C.U.	1292,520	1292,520	—	1292,520	—	—	1292,520	1292,520	1292,520	—

Media dei titoli del 22 ottobre 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	41,325
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	91,550
» 5,50% » » 1968-83 . . .	84,650
» 5,50% » » 1969-84 . . .	81,250
» 6% » » 1970-85 . . .	76,650
» 6% » » 1971-86 . . .	70,150
» 6% » » 1972-87 . . .	70,050
» 9% » » 1975-90 . . .	71,050
» 9% » » 1976-91 . . .	72,900
» 10% » » 1977-92 . . .	78,575
» 12% (Beni Esteri 1980)	66,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	62,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81 . .	99,425
» » » » 1- 1-1980/82 . .	99,025
» » » » 1- 3-1980/82 . .	98,925
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,625
» » » » 1- 6-1980/82 . .	95,675
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 .	98,425
» » » » 1- 7-1980/82 .	98,550
» » » » 1- 8-1980/82 .	98,475
» » » » 1-10-1979/82 .	98,700
» » » » 1-10-1980/82 .	98,875
» » » » 1-12-1980/82 .	98,600
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,525
» » » » 1-10-1980/83 .	98,700
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,300
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,775
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	94,450
» » Pol. 12% 1- 1-1982 . .	98,250
» » » 12% 1- 4-1982 . . .	96,350
» » » 15% 1- 1-1983	95,275
» » » 12% 1-10-1983 . .	87,725
» » » 12% 1- 1-1984	84,800
» » » 12% 1- 4-1984	84,400
» » » 12% 1-10-1984	83,200
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1981

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1205,750	Corona danese	165,125
Dollaro canadese . .	1000,175	Corona norvegese	200,250
Marco germanico	530,300	Corona svedese	215,155
Fiorino olandese	480,220	Franco svizzero	634,365
Franco belga . .	31,695	Scellino austriaco	75,550
Franco francese . .	210,760	Escudo portoghese	18,375
Lira sterlina	2193,900	Peseta spagnola	12,361
Lira irlandese	1882 —	Yen giapponese	5,157
		E.C.U.	1292,520

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 23 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1207,050	1207,050	—	1207,050	1207 —	1207,10	1206,950	1207,050	1207,050	—
Dollaro canadese	1001,400	1001,400	—	1001,400	1001,50	100 ,40	1001,300	1001,400	1001,400	—
Marco germanico	529,950	529,950	—	529,950	529,73	529,90	530 —	529,950	529,950	—
Fiorino olandese	480,620	480,620	—	480,620	480,35	480,60	480,600	480,620	480,620	—
Franco belga	31,646	31,646	—	31,646	31,71	31,65	31,684	31,646	31,646	—
Franco francese	210,810	210,810	—	210,810	211,29	210,80	210,800	210,810	210,810	—
Lira sterlina	2193,900	2193,900	—	2193,900	2193,40	2193,85	2193,500	2193,900	2193,900	—
Lira irlandese	1874 —	1874 —	—	1874 —	1830,50	—	1875 —	1874 —	1874 —	—
Corona danese	165 —	165 —	—	165 —	165 —	165 —	164,950	165 —	165 —	—
Corona norvegese	201,180	201,180	—	201,180	201,25	201,20	201,170	201,180	201,180	—
Corona svedese	215,660	215,660	—	215,660	215,78	215,65	215,750	215,660	215,660	—
Franco svizzero	636,560	636,560	—	636,560	636,60	636,55	636,800	636,560	636,560	—
Scellino austriaco	75,513	75,513	—	75,513	75,79	75,90	75,520	75,513	75,513	—
Escudo portoghese	17,800	17,800	—	17,800	18,52	17,75	18 —	17,800	17,800	—
Peseta spagnola	12,426	12,426	—	12,426	12,42	12,40	12,330	12,426	12,426	—
Yen giapponese	5,173	5,173	—	5,173	5,17	5,16	5,173	5,173	5,173	—
E.C.U.	1292,200	1292,200	—	1292,200	—	—	1292,200	1292,200	1292,200	—

Media dei titoli del 23 ottobre 1981

Titolo	
Rendita 5 % 1935	40,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,550
» 5,50 % » » 1968-83	84,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,250
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	73,725
» 10 % » » 1977-92	67,100
» 12 % (Beni Esteri 1980)	67,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	61,850
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,450
» » » » 1- 1-1980/82	99,050
» » » » 1- 3-1980/82	98,925
» » » » 1- 5-1979/82	98,700
» » » » 1- 5-1980/82	98,675
» » » » 1- 6-1980/82	98,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,450
» » » » 1- 7-1980/82	98,550
» » » » 1- 8-1980/82	98,475
» » » » 1-10-1979/82	98,675
» » » » 1-10-1980/82	98,800
» » » » 1-12-1980/82	98,575
» » » » 1- 1-1980/83	98,450
» » » » 1-10-1980/83	98,850
» » » » 1- 3 1981/84	98,150
» » » » 1- 4-1981/84	98,775
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	94,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,325
» » » 12 % 1- 4-1982	96,400
» » » 15 % 1- 1-1983	95,250
» » » 12 % 1-10-1983	87,225
» » » 12 % 1- 1-1984	94,825
» » » 12 % 1- 4-1984	84,400
» » » 12 % 1-10-1984	83,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1981

Valuta	
Dollaro USA	1207 —
Dollaro canadese	1001,350
Marco germanico	529,975
Fiorino olandese	480,610
Franco belga	31,665
Franco francese	210,805
Lira sterlina	2193,700
Lira irlandese	1874,500
Corona danese	164,975
Corona norvegese	201,175
Corona svedese	215,705
Franco svizzero	636,680
Scellino austriaco	75,516
Escudo portoghese	17,900
Peseta spagnola	12,378
Yen giapponese	5,173
E.C.U.	1292,200

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 26 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1225,20	1225,20	—	1225,20	1225,25	1225 —	1225,30	1225,20	1225,20	1225,20
Dollaro canadese	1014,90	1014,90	—	1014,90	1015,20	1014,40	1014,80	1014,90	1014,90	1014,90
Marco germanico	528,97	528,97	—	528,97	529,05	526,70	529 —	528,97	528,97	529 —
Fiorino olandese	479,51	479,51	—	479,51	479,31	480,60	479,47	479,51	479,51	479,50
Franco belga	31,719	31,719	—	31,719	31,69	31,65	31,70	31,719	31,719	31,70
Franco francese	210,82	210,82	—	210,82	210,95	210,80	211,75	210,82	210,82	210,80
Lira sterlina	2210,10	2210,10	—	2210,10	2215,25	2210 —	2211,80	2210,10	2210,10	2210,10
Lira irlandese	1880 —	1880 —	—	1880 —	1875,85	—	1879,50	1880 —	1880 —	—
Corona danese	164,70	164,70	—	164,70	164,78	165 —	164,85	164,70	164,70	164,70
Corona norvegese	202,58	202,58	—	202,58	202,72	201,20	202,40	202,58	202,58	202,60
Corona svedese	216,57	216,57	—	216,57	216,70	215,75	216,70	216,57	216,57	216,60
Franco svizzero	636,10	636,10	—	636,10	636,57	635,65	636,55	636,10	636,10	636,10
Scellino austriaco	75,25	75,25	—	75,25	75,63	75,50	75,635	75,25	75,25	75,25
Escudo portoghese . . .	18,60	18,60	—	18,60	18,59	18,75	18,50	18,60	18,60	18,60
Peseta spagnola	12,427	12,427	—	12,427	12,44	12,40	12,452	12,427	12,427	12,42
Yen giapponese	5,192	5,192	—	5,192	5,20	5,16	5,195	5,192	5,192	5,19
E.C.U.	1292,20	1292,20	—	1292,20	—	—	1292,95	1292,20	1292,20	—

Media dei titoli del 26 ottobre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	91,550
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	84,650
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	81,250
» 6 % » » 1970-85 . . .	76,650
» 6 % » » 1971-86 . . .	70,150
» 6 % » » 1972-87 . . .	70,050
» 9 % » » 1975-90 . . .	71,050
» 9 % » » 1976-91 . . .	73,725
» 10 % » » 1977-92 . . .	78,575
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	61,850
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81 . .	99,450
» » » » 1- 1-1980/82 . .	99,050
» » » » 1- 3-1980/82 . .	98,925
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,700
» » » » 1- 5-1980/82 . .	98,675
» » » » 1- 6-1980/82 . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 . .	98,450
» » » » 1- 7-1980/82 . .	98,550
» » » » 1- 8-1980/82 . .	98,475
» » » » 1-10-1979/82 . .	98,675
» » » » 1-10-1980/82 . .	98,800
» » » » 1-12-1980/82 . .	98,575
» » » » 1- 1-1980/83 . .	98,500
» » » » 1-10-1980/83 . .	98,850
» » » » 1- 3-1981/84 . .	98,150
» » » » 1- 4-1981/84 . .	98,775
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	94,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,325
» » » 12 % 1- 4-1982	96,400
» » » 15 % 1- 1-1983	95,250
» » » 12 % 1-10-1983	87,225
» » » 12 % 1- 1-1984	84,825
» » » 12 % 1- 4-1984	84,400
» » » 12 % 1-10-1984	83,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1225,25
Dollaro canadese	1014,85
Marco germanico	528,985
Fiorino olandese	479,49
Franco belga	31,709
Franco francese	210,985
Lira sterlina	2210,95
Lira irlandese	1879,75
Corona danese	164,775
Corona norvegese	202,49
Corona svedese	216,635
Franco svizzero	636,325
Scellino austriaco	75,442
Escudo portoghese	18,55
Peseta spagnola	12,439
Yen giapponese	5,193
E.C.U.	1292,95

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1981 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, è stata determinata come segue, a decorrere dalla data del presente decreto:

compenso annuo lordo: lire 25 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(6225)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione e di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° luglio 1980-31 dicembre 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981, dalla pag. 53 alla pag. 57 laddove vengono elencate le specialità medicinali la cui registrazione è stata trasferita dalla ditta Maggioni e C. S.p.a., con sede in Milano, via Giuseppe Colombo, alla ditta Maggioni farmaceutici S.p.a., in Milano, via Giuseppe Colombo, 40, la data del relativo decreto di autorizzazione deve intendersi «30 *dicembre* 1980» anziché «1° *agosto* 1980» e la dizione esatta della specialità «*Jodo*», «*Jodo P*» 10 *fiale 2 ml e soluzione* 15 *ml* anziché «*Jodo* P_2».

(6229)

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 26 ottobre 1981, n. **81904/10.1.**

Formulazione delle premesse nei decreti del Presidente della Repubblica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Ufficio legislativo

Com'è noto, nelle premesse dei decreti del Presidente della Repubblica si dà conto dell'intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri generalmente con la formula «Sentito il Consiglio dei Ministri». Si è rilevato che tale dizione tipica del cessato regime statutario, laddove il sovrano era il capo dell'esecutivo, non appare più congrua e pertinente con il nuovo assetto dei rapporti tra Capo dello Stato e Governo così come delineato dalla Costituzione, in quanto il Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti svolge eminentemente un ruolo di controllo e di attestazione.

Conseguentemente, ove il decreto debba essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, codeste amministrazioni (al fine di pervenire ad una più puntuale attuazione del dettato costituzionale) vorranno inserire nelle premesse la nuova e più corretta formulazione «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...».

Tutti i decreti presidenziali, una volta approvati dal Consiglio, dovranno essere trasmessi compiutamente dattiloscritti a questo Dipartimento - Segreteria del Consiglio dei Ministri, per essere quindi sottoposti alla firma del Presidente della Repubblica, accompagnati dalla attestazione della intervenuta delibera da parte del Consiglio dei Ministri, che sarà rilasciata a cura dello scrivente dipartimento.

Si resta in attesa di cortese assicurazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

(6257)

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 22 settembre 1981, n. **31.**

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonché protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa. Art. 18 - Trattamento tributario delle pensioni corrisposte a connazionali residenti in Svizzera.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Al Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S. Ufficio I - D.G.A.E. - Ufficio IV

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Numerosi connazionali residenti in Svizzera, sia direttamente che per il tramite del Ministero degli affari esteri, di enti di assistenza nonché di patronati, si sono rivolti a questo Ministero affinché, in ossequio alla normativa contenuta nell'art. 18 della convenzione in oggetto, vengano impartite opportune disposizioni per la non effettuazione delle ritenute alla fonte sulle pensioni corrisposte da enti previdenziali italiani a beneficiari residenti nella Confederazione elvetica.

In particolare il Ministero degli affari esteri ha segnalato alcune difficoltà che i nostri connazionali incontrerebbero ai fini sia dell'ottenimento *ab initio* dell'esenzione dalle imposte in Italia sulle pensioni di che trattasi, che della restituzione dei tributi indebitamente trattenuti a suo tempo dagli anzidetti enti eroganti sulle pensioni stesse.

Tali difficoltà, secondo il citato Dicastero, sarebbero connesse alla circostanza che l'Amministrazione finanziaria italiana richiede al connazionale residente in Svizzera la prova che la pensione è assoggettata ad imposta in tale Stato prima di riconoscere all'interessato il trattamento esonerativo nel nostro Paese e che le intendenze di finanza, per quanto riguarda le istanze di rimborso, pretendano che dette istanze vengano redatte su carta legale.

Nell'argomento sulla validità delle anzidette richieste, il Ministero degli esteri formula alcune proposte segnatamente per ciò che attiene la certificazione della residenza del beneficiario (che potrebbe essere attestata dalla nostra autorità consolare), evidenziando, nel contempo, le onerose difficoltà che debbono affrontare i nostri connazionali nel procurarsi la carta bollata, per il cui uso solleva dubbi di legittimità.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che ai sensi dell'art. 18 del prefato patto convenzionale, avente efficacia, come è noto, dal 1° gennaio 1979, le pensioni e le altre analoghe remunerazioni aventi natura privatistica — vale a dire quelle non corrisposte dallo Stato, o dagli altri enti pubblici, indicati nel successivo art. 19 — pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.

Da ciò discende che il trattamento pensionistico corrisposto ai nostri connazionali residenti in Svizzera dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché da altri istituti previdenziali italiani in relazione ad un cessato impiego di natura privatistica è soggetto ad imposizione esclusivamente in Svizzera e, come tale, deve essere corrisposto al lordo di eventuali ritenute fiscali in Italia.

Il riconoscimento del regime esonerativo sopra descritto resta, tuttavia, subordinato, così come fatto presente in occasione dell'esame di analoghe fattispecie (vedasi in proposito circolare n. 85 del 12 settembre 1977), alla presentazione, all'inizio di ogni anno, da parte degli interessati della documentazione recante l'attestazione della competente autorità svizzera in ordine alla esistenza delle condizioni (residenza all'estero del beneficiario, tassazione di questi nel Paese di residenza) richieste dal trattato italo-svizzero per beneficiare di detto regime esonerativo.

Pertanto gli enti nazionali eroganti, in presenza della richiamata documentazione, potranno corrispondere ai nostri connazionali residenti in Svizzera i ratei di pensione senza effettuare alcuna ritenuta fiscale.

Per quanto riguarda la possibilità di produrre, con riferimento al certificato di residenza, un'attestazione rilasciata dalla nostra autorità consolare, lo scrivente, pur riconoscendo a tale attestazione indubbia rilevanza, ritiene che essa non si appalesi compiutamente idonea, atteso che i documenti da considerare validamente utili ai fini dell'applicazione della convenzione in argomento, non possano che essere quelli emanati dalle autorità competenti indicate al punto *g*) dell'art. 3 della convenzione medesima, vale a dire per l'Italia, il Ministero delle finanze e per la Svizzera, l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Relativamente alle istanze di rimborso, anch'esse da corredarsi di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante la sussistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla convenzione (art. 29, par. 2), si fa presente che il punto 5 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, prescrive, tra l'altro, che le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli organi anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato vadano redatte sulla carta bollata.

Tuttavia, trattandosi di istanze provenienti dall'estero, è consentito, ai sensi del punto 48 della tariffa, parte seconda, allegata al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, l'uso delle marche.

Pertanto, tenuto conto della peculiare situazione sopra evidenziata, i nostri connazionali potranno presentare le istanze di che trattasi in carta libera e sarà cura delle intendenze di finanza apporre sulle istanze stesse le necessarie marche; il relativo importo sarà dedotto dall'ammontare delle somme da restituire al beneficiario residente in Svizzera, senza aggravio di penalità.

A tal fine si segnala che lo scrivente, già con circolare n. 9 del 16 febbraio 1972, ebbe occasione di esaminare la problematica *de qua* con riguardo all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492, impartendo opportune istruzioni che, atteso il disposto del punto 48 della tariffa, parte seconda, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, con la presente integralmente si confermano.

Nel richiamare il disposto dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante i termini entro i quali, a pena di decadenza, debbono essere prodotte le istanze di rimborso (diciotto mesi dalla data del versamento se le istanze sono presentate dai soggetti che hanno effettuato il versamento stesso, ovvero dalla data in cui la ritenuta è stata operata, qualora l'istanza venga prodotta dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta), si prega il Ministero degli affari esteri di segnalare ai nostri connazionali, eventualmente per il tramite delle competenti autorità consolari, che le domande in argomento debbono essere presentate direttamente all'intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento del tributo di cui si chiede la restituzione (ad esempio per l'INPS, intendenza di finanza di Roma).

E' appena il caso di rammentare che, per quanto concerne i termini per la presentazione delle istanze riguardanti i rimborsi di imposte trattenute dal 1° gennaio 1979 (data di applicazione del trattato) al 24 aprile 1979 (data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello scambio degli strumenti di ratifica, avvenuto il precedente 27 marzo), si applicano le norme di cui all'articolo 30, par. 3 del patto convenzionale, secondo le quali per la presentazione delle istanze in argomento è previsto il termine di due anni dall'entrata in vigore della convenzione, termine questo ovviamente più ampio rispetto a quello sopra indicato — diciotto mesi — trattandosi di prima applicazione della convenzione medesima.

Il Ministero degli affari esteri vorrà cortesemente trasmettere copia della presente circolare ai nostri consolati in Svizzera per la conseguente diffusione ai connazionali nonché ai patronati ed agli enti assistenziali operanti nella vicina Confederazione.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, che sono invitati a fornire agli eroganti nazionali, qualora se ne presenti l'occasione, le opportune informazioni, accuseranno ricevuta alle rispettive intendenze di finanza, queste ultime, unitamente agli ispettorati compartimentali, accuseranno ricevuta allo scrivente.

Il direttore generale: MONACESI

(6216)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Broggi Giovanni, nato a Milano il 12 giugno 1941	punti	100	su 100
Miserocchi Giovanni, nato a Milano il 10 agosto 1944	»	95	»
Belsanti Michele, nato a Palazzo San Gervaso il 29 novembre 1944	»	90	»
Buffatti Paolo, nato a S. Pietro in Cariano il 26 gennaio 1941	»	90	»
Di Pierro Giuseppe, nato a Torchiarolo il 13 marzo 1938	»	90	»
Filizzolo Felice, nato a Palermo il 6 marzo 1940	»	90	»
Gaini Sergio Maria, nato a Milano il 10 luglio 1942	»	90	»
Gazzeri Giovanni, nato a Roma il 6 novembre 1940	»	90	»
Giombini Sergio, nato a Jesi l'11 maggio 1945	»	90	»
Grosslercher Johannes Chr., nato a Bernburg/Saale il 15 marzo 1943	»	90	»
La Seta Filippo, nato a Sciacca il 23 agosto 1945	»	90	»
Paini Gian Paolo, nato a Parma il 25 aprile 1943	»	90	»
Solero Carlo Lazzaro, nato a Sappada il 14 aprile 1944	»	90	»
Turazzi Sergio, nato a S. Maria di Zevio l'8 aprile 1944	»	90	»
De Michele Antonino, nato a Palermo l'11 gennaio 1941	»	87	»
Fontana Maurizio, nato a Roma il 5 agosto 1942	»	87	»
Frattarelli Massimo, nato a Castellanza il 2 febbraio 1945	»	87	»
Di Rocco Concezio, nato a L'Aquila il 16 luglio 1944	»	85	»
Introzzi Gabriele, nato a Como il 1° aprile 1944	»	85	»
La Motta Antonino, nato a Messina il 15 novembre 1935	»	85	»
Luongo Antonio, nato a S. Marco dei Cavoti il 2 giugno 1944	»	85	»
Zorzi Emilio, nato a S. Ambrogio Valpolicella il 17 febbraio 1943	»	85	»
Collice Massimo, nato a Cosenza il 19 giugno 1943	punti	82	su 100
Vangelista Sante, nato a Roma il 10 giugno 1943	»	82	»
De Santis Antonio, nato a Petacciato il 13 settembre 1942	»	80	»
Giuffrè Francesco, nato a Catania il 18 luglio 1944	»	80	»
Magliocco Corrado, nato a Siracusa il 2 agosto 1945	»	80	»
Marra Antonino, nato a Domodossola il 17 febbraio 1940	»	80	»
Mazza Carlo A., nato a Verona il 29 agosto 1942	»	80	»
Pandolfo Nicolò Domenico, nato a Pace del Mela il 16 settembre 1942	»	80	»
Pezzotta Stefano, nato a Clusone il 18 maggio 1944	»	80	»
Santoro Francesco, nato a Palermo il 26 gennaio 1939	»	80	»
Troccoli Vito, nato a Bari il 15 ottobre 1941	»	80	»
Vivenza Carlo, nato a Roma il 6 dicembre 1936	»	72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(6122)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Al bando del concorso speciale pubblico, per esami, a tredici posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1981, all'art. 7, secondo comma, dove è scritto: «...e nozioni sugli *elaborati* elettronici;», leggasi: «...e nozioni sugli *elaboratori* elettronici;».

Al bando del concorso speciale pubblico, per esami, a due posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1981, all'art. 7, secondo comma, dove è scritto: «...e nozioni sugli *elaborati* elettronici;», leggasi: «...e nozioni sugli *elaboratori* elettronici;».

(6258)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Sondrio

Il presidente della giunta regionale con decreto 10 agosto 1981, n. 292/SAN-SO, ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ufficiale sanitario presso l'U.S.S.L. n. 22 per il territorio dei comuni di Sondrio - Albosaggia - Caiolo - Caspoggio - Castione Andevenno - Chiesa V.co - Lanzada - Torre S. Maria.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6234)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1981, n. 35.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1981 e del bilancio pluriennale 1981-83 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 112 *dell'*11 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 1.

Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di L. 108.943.294.175 quanto alla previsione di cassa e di L. 111.879.821.577 quanto alla previsione di competenza.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 2.

Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di L. 110.419.298.859 quanto alla previsione di cassa e di L. 111.879.821.577 quanto alla previsione di competenza.

Art. 3.

Agli elenchi numeri 2, 3, 5 e 8 annessi al bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

a) *Capitolo* 86350.

Elenco n. 2

SPESE CORRENTI DI SVILUPPO

1 P.L.R.: Ricerche e studi per problemi energetici (programma 01 industria ecc. - settore 03 - sezione 3a)	— 300.000.000
2 P.L.R.: Sviluppo cooperative giovanili (programma 03 - sviluppo artigianato - settore 03 - sezione 3a)	— 300.000.000
4 P.L.R.: Studi e progettazione del riequilibrio universitario nel territorio regionale e per nuove strutture universitarie in Romagna (programa 01 - scuola e diritto allo studio - settore 03 - sezione 6a) . .	— 50.000.000
Totale . .	— 650.000.000

b) *Capitolo* 86400.

Elenco n. 3

SPESE CORRENTI NORMALI

4 P.L.R.: Deleghe in materia di artigianato (programma 03 - sviluppo artigianato - settore 03 - sezione 3a)	— 100.000.000
5 P.L.R.: Sub-delega ai comuni in materia di amministrazione del demanio marittimo (programma 01 - turismo, ecc. - settore 04 - sezione 3a)	— 100.000.000
Totale . . .	— 200.000.000

c) *Capitolo* 86500.

Elenco n. 5

SPESE D'INVESTIMENTO DI SVILUPPO

2 P.L.R.: Interventi a favore dei consorzi di garanzia fra piccole e medie imprese (programma 01 - industria ecc. - settore 03 - sezione 3a)	— 500.000.000
3 P.L.R.: Iniziative promozionali volte a favorire la commercializzazione dei prodotti delle aziende emiliano-romagnole (programma 05 - fiere, ecc. - settore 03 - sezione 3a) . . .	— 150.000.000
Totale . . .	— 650.000.000

d) *Capitolo* 86620.

Elenco n. 8

SPESE D'INVESTIMENTO DI SVILUPPO
CONTRIBUTO DELLO STATO A DESTINAZIONE SPECIFICA

1 P.L.R.: Contributi a favore di privati per la realizzazione di impianti di depurazione in attuazione della legge « Merli » bis (programma 03 - tutela e risanamento ambientale - settore 03 - sezione 4a)	— 6.862.813.455
Totale . . .	— 6.862.813.455

Art. 4.

Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 1980 accertate in sede di ricognizione dei medesimi a norma degli articoli 55 e 73 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31 con deliberazione di giunta n. 1484 del 28 aprile 1981 e della giacenza iniziale di cassa accertata con deliberazione di giunta n. 1212 del 14 aprile 1981 di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'art. 84, secondo comma, della stessa legge regionale n. 31/1977, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 1981 di cui al punto 1 - residui attivi e passivi - al punto 2 - avanzo d'amministrazione applicato al bilancio, ed al punto 3 - giacenza iniziale di cassa - dell'art. 16 della legge regionale di contabilità sopramenzionata.

Alle operazioni contabili di aggiornamento provvede d'ufficio la ragioneria della Regione.

Art. 5.

Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dall'allegata tabella 1 - variazione alle previsioni dell'entrata, l'art. 18 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 12 di approvazione del bilancio 1981 è sostituito dal seguente:

« Per fare fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1981, entro i limiti di cui al primo comma dell'art. 41 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 — di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio — la regione Emilia-Romagna è autorizzata a norma dell'art. 41 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 50.200.000.000.

I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale massimo del 18,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.

E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle

rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 10.750.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1982 e fino all'esercizio finanziario 2011.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1982.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 ».

Art. 6.

Le denominazioni relative ai capitoli 18755 e 50120 del bilancio di previsione per l'esercizio 1981, parte spesa, sono modificate nel modo seguente:

Cap. 18755. — Assegnazione straordinaria all'E.R.S.A. a titolo di rimborso del costo del personale dell'Ente messo a disposizione della regione Emilia-Romagna, per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione medesima.

Cap. 50120. — Spese e contributi per la propaganda sanitaria, l'educazione igienica e per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.

Art. 7.

Le variazioni agli stanziamenti di cassa che si rendono indispensabili per effetto dell'aggiornamento dei residui attivi e passivi disposto a norma del precedente art. 4 sono apportate al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 nei termini previsti dall'allegata tabella n. 3.

Il totale di tali variazioni è portato a rettifica delle variazioni nette di cassa esposte nell'allegata tabella n. 1 della parte entrata e n. 2 della parte spesa.

Art. 8.

Al bilancio pluriennale relativo al triennio 1981-83 approvato dall'art. 21 della legge regionale 24 aprile 1981 n. 12, sono apportate le variazioni indicate nell'apposito spazio delle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 settembre 1981

TURCI

(*Omissis*).

(5538)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10*). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
- Annuo . . . . **L. 60.000**
- Semestrale . . . . **L. 33.000**
- Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
- Annuo . . . . **L. 22.000**
- Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

- Annuo . . . . **L. 52.000**
- Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812980)